

**ISTITUTO delle MOTIVAZIONI APS ETS**  
Via San Donato 68 - Torino – Tel. 011.2480871 – [ids@ids-to.it](mailto:ids@ids-to.it)  
Codice Fiscale 97875810018

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**Verbale n. 1 del 18/11/2022**

**MODIFICA DELLO STATUTO**  
**"ISTITUTO delle MOTIVAZIONI APS ETS"**

\*\*\*\*\*

**L'anno 2022, il giorno 18 del mese di novembre**, in **Via San Donato 68**, Comune di Torino, presso la sede dell'Associazione - essendo in prima convocazione alle ore 01:00 del 17/11/2022 andata deserta - in seconda convocazione alle **ore 16.00**, regolarmente costituita ai sensi dello statuto vigente, si è riunita l'**Assemblea straordinaria** dei soci dell'Associazione **"ISTITUTO delle MOTIVAZIONI APS ETS"**

**Assume la presidenza dell'Assemblea**, in conformità al vigente statuto sociale, il Sig.:

**CASSINA Franco** nato a Crescentino (VC) il 18/09/1947, residente a Villamiroglio (AL) in via Molino Del Conte 3, codice fiscale CSSFNC47P18D154O, Documento d'identificazione Carta d'identità n. CA53776CS, rilasciato da Ministero Interno, Villamiroglio, il 20/11/2018 con scadenza il 18/09/2029;

**Assume le funzioni di Segretario**, il Sig.:

**SALVIOLI Angelo** nato a San Rufo (SA) il 06/08/1954, residente a Torino (TO) in corso Novara 21, codice fiscale SLVNGL54M06I143L, Documento d'identificazione Carta d'identità n. CA84430EW, rilasciato da Ministero Interno, Torino, il 23/08/2019 con scadenza il 06/08/2030.

Il Presidente,

**CONSTATATO** che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, mediante avviso affisso presso la sede sociale e, secondo la procedura statutariamente prevista, contenente il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Modifica dello Statuto Sociale.**

**RILEVA**

- che sono presenti, oltre al Presidente, i seguenti ASSOCIATI:

**BOSA Davide** nato a Torino (TO) il 15/12/1961, residente a Baldissero Torinese (TO) in via Chieri 65, codice fiscale BSODVD61T15L219X, Documento d'identificazione Patente n. U13R86789K, rilasciato da MIT-UCO, il 21/12/2019 con scadenza il 20/12/2024;

**ISTITUTO delle MOTIVAZIONI APS ETS**  
Via San Donato 68 - Torino – Tel. 011.2480871 – [edm@edm-to.it](mailto:edm@edm-to.it)  
Codice Fiscale 97875810018

**CASSINA Davide** nato a Vercelli (VC) il 30/01/1969, residente a Villamiroglio (AL) in via Molino Del Conte 3, codice fiscale C SSDVD69A30L750K, Documento d'identificazione Carta d'identità n. AR6795988, rilasciato da Comune Villamiroglio, il 05/09/2012 con scadenza il 30/01/2023;

**GRASSI Aldo** nato a Filighera (PV) il 13/10/1946, residente a Torino in Via San Donato, 23, codice fiscale G RSLDA46R13D594X, Documento d'identificazione Carta d'identità n. AY3412887, rilasciato da Comune Torino, il 16/10/2017 con scadenza il 12/10/2028;

**IODICE Cristina** nata a Torino (TO) il 09/06/1971, residente a Torino (TO) in via Saluzzo 30 scala A, codice fiscale DCICST71H49L219D, Documento d'identificazione Carta d'identità n. CA77501GX, rilasciato da Ministero Interno, Torino, il 18/08/2020 con scadenza il 09/06/2031;

**LICCARDO Nicola** nato a Mugnano di Napoli (NA) il 18/11/1950, residente a Leinì (TO) in via Settimo 89, codice fiscale LCCNCL50S18F799H, Documento d'identificazione Carta d'identità n. CA04601GK, rilasciato da Ministero Interno, Leinì, il 09/06/2020 con scadenza il 18/11/2030;

**MARUCCHI Claudio Edoardo** nato a Torino (TO) il 27/03/1977, residente a Torino (TO) in Corso Unione Sovietica 75, codice fiscale MRCCDD77C27L219I, Documento d'identificazione Carta d'identità n. AS7622045, rilasciato da Comune Torino, il 19/01/2012 con scadenza il 18/01/2022;

**SALVIOLI Angelo** nato a San Rufo (SA) il 06/08/1954, residente a Torino (TO) in corso Novara 21, codice fiscale SLVNGL54M06I143L, Documento d'identificazione Carta d'identità n. CA84430EW, rilasciato da Ministero Interno, Torino, il 23/08/2019 con scadenza il 06/08/2030;

Tutti regolarmente riportati nel libro soci.

- che, per il **Consiglio Direttivo** sono presenti, oltre al Presidente, i seguenti componenti

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| CASSINA Davide           | Vicepresidente |
| LICCARDO Nicola          | Tesoriere      |
| SALVIOLI Angelo          | Segretario     |
| BOSA Davide              | Consigliere    |
| GRASSI Aldo              | Consigliere    |
| IODICE Cristina          | Consigliere    |
| MARUCCHI Claudio Edoardo | Consigliere    |

Tutti regolarmente riportati nel libro soci e nel libro verbali del Comitato Direttivo

- che per il **Collegio Sindacale** è presente: NESSUNO
- che per il **Collegio dei probiviri** è presente: NESSUNO
- che sono presenti, in proprio e per delega, n. **8** (otto) associati su n. **8** (otto) aventi diritto di voto, come risulta dal libro degli associati, nonché dal foglio presenze che si allega al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale. Le deleghe vengono acquisite agli atti dell'Associazione.

**ISTITUTO delle MOTIVAZIONI APS ETS**  
Via San Donato 68 - Torino – Tel. 011.2480871 – [adm@idm-to.it](mailto:adm@idm-to.it)  
Codice Fiscale 97875810018



Il Presidente,

**CONSTATATO** pertanto, che la riunione è regolarmente convocata, secondo le norme statutarie e che sono presenti in proprio o in delega **più dei 3/4 dei soci**,

**DICHIARA**, con l'assenso di tutti gli intervenuti, **l'assemblea validamente costituita** e atta a deliberare e la invita a svolgere l'Ordine del Giorno quale sopra riportato.

Passando alla trattazione dell'unico **punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ritiene che l'associazione debba procedere ad apportare le necessarie modifiche allo Statuto, al fine di adeguare lo stesso alla normativa contenuta nell'art. 148 del DPR 917/86 e alle nuove norme contenute nella legge n. 106 del 06/06/2016, nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Pertanto, il Presidente ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci per esaminare e approvare un nuovo testo dello statuto sociale, ritenuto conforme alle esigenze dell'Associazione e alla normativa vigente in materia di Enti di tipo Associativo, con particolare riguardo alle **Associazioni di promozione sociale**.

L'associazione assume la veste giuridica di Ente del Terzo Settore e regola il proprio statuto alle norme di cui al D.Lgs 117/2017

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione "Associazioni di Promozione Sociale (APS)" del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" e l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"ISTITUTO delle MOTIVAZIONI APS ETS"** oppure **"ISTITUTO delle MOTIVAZIONI Associazione di Promozione Sociale ETS"** siglabile **"IdM APS ETS"**.

Successivamente, il Presidente dà lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto dell'Associazione, scritto in **16 (sedici)** pagine, composto di **8 (otto)** titoli e **33 (trentatré)** articoli e mettendone a disposizione dei soci una copia.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

**Nessuna modifica è apportata alla proposta.**

A conclusione della lettura dei **33 articoli**, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

A questo punto, il Presidente accerta che, dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea con voti espressi per alzata di mano,

**ISTITUTO delle MOTIVAZIONI APS ETS**  
Via San Donato 68 - Torino – Tel. 011.2480871 – [itm@itm-to.it](mailto:itm@itm-to.it)  
Codice Fiscale 97875810018

**DELIBERA**

**all'unanimità dei presenti** di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

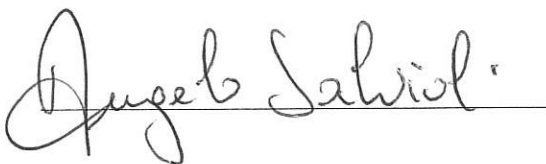
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e per la successiva richiesta di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore (RUNTS) sezione delle **Associazione di Promozione Sociale (APS)**.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore **18.00** previa redazione del presente verbale che, a norma del vigente statuto, dovrà essere riportato sull'apposito libro dei verbali dell'Assemblea, a cura del Segretario e rimanere affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

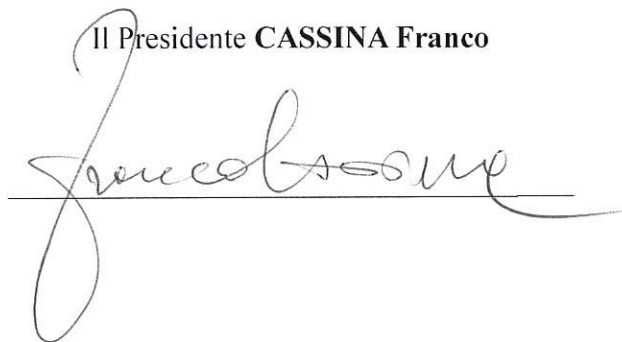
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati inoltre alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

*Il presente statuto dell'associazione "ISTITUTO delle MOTIVAZIONI APS ETS è esente:  
dall'imposta di bollo (co. 5, art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore);  
dall'imposta di registro" (co. 1, art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 - Correttivo del Codice del Terzo settore).*

Il Segretario **SALVIOLI Angelo**



Il Presidente **CASSINA Franco**



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO TORINO 1  
24 NOV 2022 - 3840/3  
Serie 3  
€ **ATTO ESENTE**



# **STATUTO**

## **ISTITUTO delle MOTIVAZIONI APS ETS**

### **Titolo I**

#### **Costituzione e scopi**

#### **Art. 1 – Denominazione e sede**

1. E' costituito, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, nel rispetto del Codice civile, dell'art. 11 della L. 20/05/70 n. 300, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"ISTITUTO delle MOTIVAZIONI"** siglabile **"IdM"**.
2. L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. Essa è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
3. L'associazione ha sede legale in **Via San Donato 68 – 10144 Torino (TO)**. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 2 – Utilizzo nella denominazione degli acronimi "ETS" e "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"**

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione "Associazioni di Promozione Sociale (APS)" del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo **"ETS"** e l'acronimo **"APS"** o l'indicazione di **"Associazione di Promozione Sociale"** dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"ISTITUTO delle MOTIVAZIONI APS ETS"** oppure **"ISTITUTO delle MOTIVAZIONI Associazione di Promozione Sociale ETS"** siglabile **"IdM APS ETS"**.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo **"ETS"** e l'acronimo **"APS"** o l'indicazione di **"Associazione di Promozione Sociale"** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

#### **Art. 3 - Statuto**

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

#### **Art. 4 - Finalità e attività**

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più **attività di interesse generale** per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione

si pone come scopo statutario ed attività istituzionale quelle di: svolgere attività di studi e ricerche nel campo delle scienze umane e sociali; svolgere attività di formazione extra scolastica della persona nel campo motivazionale anche presso enti, istituzioni pubbliche e private e ovunque ci sia una specifica richiesta, anche fornendo materiale didattico, libri, oggettistica con caratteristiche istruttive ed educative; perseguire finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria nelle regioni disagiate del mondo, a favore delle persone che si trovano, in ragione delle loro condizioni sociali, familiari, economiche, fisiche e psichiche in condizioni di bisogno e di emarginazione, ovviando, ove possibile, a situazioni di isolamento; promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale; promuovere e organizzare attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso che contribuiscano allo sviluppo di elementi etici, di solidarietà e di equità nel commercio, nel turismo e più in generale nei rapporti tra le persone e tra i popoli; creare sul territorio, anche in sinergia con le istituzioni pubbliche e/o gli operatori privati già esistenti, strutture o iniziative idonee a potenziare le offerte culturali e ricreative rivolte alla comunità; organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche ed amatoriali, nonché attività ginniche motorie finalizzate alla salute del corpo ed al suo armonico sviluppo. Inoltre, si propone di favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale, oltre a promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

2. Per la realizzazione delle suddette finalità le attività che l'associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle di cui alle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

**d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

**i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

**k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

**t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

**u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

**v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

**w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'associazione in via principale e non esaustiva potrà:

- promuovere gruppi di studi e di addestramento;
- organizzare corsi, seminari e conferenze per la divulgazione dei risultati delle ricerche;
- contribuire con scritti e documentazioni a pubblicazioni inerenti alle ricerche fatte;

- organizzare la partecipazione ad eventi culturali quali visite guidate ai musei, mostre di pittura o scultura, spettacoli teatrali di vario genere, attività musicali e artistiche;
  - organizzare il tempo libero con viaggi e soggiorni di carattere ricreativo e culturale;
  - organizzare e gestire punti di ristoro e per il tempo libero;
  - promuovere e divulgare il piacere dello sport;
  - svolgere attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire la loro crescita culturale;
  - valorizzare lo sviluppo dell'aggregazione;
  - svolgere attività di carattere commerciale, complementari agli scopi primari dell'Associazione;
  - promuovere in conformità alle esigenze dei soci, ogni altra attività culturale e ricreativa.
3. L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata nel suddetto elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
  4. L'Associazione può svolgere, **ex art.6 del Codice del Terzo settore**, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano **secondarie e strumentali** e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
  5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'**art.7 del Codice del Terzo settore** e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
  6. Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.
  7. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.
  8. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
  9. L'associazione potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o intrattenere rapporti e/o aderire per affiliazione a enti e organismi di qualsiasi tipo, che abbiano gli stessi scopi sociali e/o che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione, ivi comprese associazioni e organizzazioni locali, nazionali, internazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti a un'unica e unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni utili per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti. L'associazione potrà aderire ad iniziative promosse dai CRAL e/o altri Circoli.

## Titolo II

### Norme sul rapporto associativo

#### Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art. 6 – Associati**

1. Possono essere soci dell'Associazione **tutti coloro che ne condividono le finalità** e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
4. Tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti all'Associazione, secondo le modalità previste nel presente statuto.
5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, non essendo ammessa la categoria dei soci temporanei, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La quota associativa è intrasmissibile (art. 35 D. Lgs. 117/2017).

#### **Art. 7 - Procedura di ammissione**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo che è deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro **90 (novanta) giorni** dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri **non discriminatori per motivi di genere, etnici e razziali, culturali, politici e religiosi** coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro **30 (trenta) giorni** dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro **30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da **soggetti minorenni** dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. Ai soci che hanno provveduto al pagamento della quota prevista è consegnata la tessera associativa

7. Possono partecipare alle attività dell'Associazione i soci delle associazioni e delle federazioni di secondo livello che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

#### **Art. 8 - Diritti e doveri dei soci**

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:
  - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e dei rendiconti, consultare i verbali;
  - esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei **15 (quindici)** giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato **dall'art 16**, del presente Statuto.
3. I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:
  - rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, anche nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  - versare la quota associativa nella misura e nei termini annualmente stabiliti.

#### **Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per:
  - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
  - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro **180 (centottanta) giorni** dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi **dell'art.7** del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
  - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  - c) aver arrecato all'Associazione gravi danni, materiali o morali, con dolo, negligenza o colpa grave.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea

ordinaria dovrà svolgersi entro **30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Titolo III** **Norme sul volontariato**

#### **Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

1. L' **Associazione** svolge la propria attività di interesse generale **avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato** dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Organizzazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L' Organizzazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L' Organizzazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
5. L'attività del volontario **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il **volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria**.

#### **Art. 11 - Delle persone retribuite**

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, **anche dei propri associati**, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
3. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.
4. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

## **Titolo IV**

### **Organi sociali**

#### **Art. 12 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
  - c) il Presidente;
  - d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo;
  - e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. I componenti gli organi svolgono l'attività in modo **gratuito**.

#### **Art. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, anche in calce all'avviso di convocazione, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato è portatore di **un numero massimo di 3 (tre) deleghe**.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno **1/5 (un quinto)** degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro **60 (sessanta) giorni** dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, SMS, MMS o altra tipologia di comunicazione telefonica e/o elettronica, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso in tutte le sedi dell'associazione almeno **8 (otto) giorni** prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della

riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario, oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
  - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
  - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
  - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
  - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
  - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in **prima convocazione** è validamente costituita con la presenza della **metà più uno degli associati**; in **seconda convocazione** è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a **maggioranza dei voti degli associati presenti**, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
  - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - b) deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione;
  - c) delibera in merito allo scioglimento, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio dell'Organizzazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno **3/4 (tre quarti)** degli associati e delibera con il voto favorevole della **maggioranza dei presenti**.
3. Per lo scioglimento la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno **3/4 (tre quarti)** degli associati e delibera col voto favorevole di almeno **3/4 (tre quarti)** degli associati (**maggioranza inderogabile**).
4. **In seconda convocazione l'assemblea straordinaria non può derogare le maggioranze previste per la prima convocazione.**

#### **Art. 16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno **3 (tre) mesi nel libro degli associati**, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno **3 (tre) mesi** nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Gli **associati minori di età** possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno **1/10 (un decimo)** dei presenti e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone.

#### **Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da **3 (tre) a 10 (dieci)**, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. **I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.** Almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Presidente, il Vicepresidente il Segretario e il Tesoriere.
5. Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere formano il **Comitato di Presidenza** o semplicemente **La Presidenza**.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
7. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 6 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno **1/3 (un terzo)** dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno **4 (quattro) giorni** prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. **Non sono ammesse deleghe.**
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione;
  - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
  - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
  - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
  - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
  - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
  3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e redige i verbali delle riunioni, svolge le mansioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
  4. Il Tesoriere tiene e aggiorna la contabilità, tiene la gestione della cassa dell'Associazione, cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie, cura la stesura dei bilanci consuntivi, preventivi e sociali dell'Associazione. **La carica di tesoriere è incompatibile con quella di Presidente e Vicepresidente.**

#### **Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di Consigliere si perde per:
  - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c.2, del presente Statuto;
  - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, l'Assemblea provvede alla nomina di nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli cessati. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro **30 (trenta) giorni** dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione di Consiglieri in sostituzione di quelli cessati. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro **30 (trenta) giorni** dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 21 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
3. Il Presidente dura in carica **4 (quattro) anni ed è rieleggibile**. Almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza del mandato il Presidente convoca il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente; in mancanza, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro **15 (quindici) giorni** alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### **Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente**

1. La carica di Presidente si perde per:
  - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c. 2, del presente Statuto;
  - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro **30 (trenta) giorni** dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.
3. Il Presidente uscente è tenuto a dare le consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali a quello subentrante entro **20 (venti) giorni** dalla elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

#### **Art. 23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
  - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di cui al comma 2 dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs 117/2017.
2. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da **3 (tre) componenti**, eletti dall'Assemblea, **non necessariamente fra gli associati**.

3. L'organo di controllo rimane in carica **3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.**
4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
5. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
7. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
8. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

#### **Art. 24 - Competenze dell'organo di controllo**

1. È compito dell'organo di controllo:
  - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
  - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
  - c) esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
  - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio di cui al precedente punto d);
  - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 25 - L'organo di revisione**

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da **un unico componente**, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica **3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile**.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 26 - Responsabilità dell'Associazione e degli organi sociali**

1. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
2. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Presidente, i Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
4. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

### **Titolo V**

#### **I libri sociali**

#### **Art. 27 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

5. I libri di cui al comma 1 e 4 sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
6. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dal presente statuto.

## **Titolo VI**

### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

#### **Art. 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

1. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, durante la propria vita, anche in modo indiretto, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, utili ed avanzi di gestione, fondi, capitale e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 29 - Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative;
  - b) contributi aziendali definiti contrattualmente tra il CRAL dei lavoratori e l'Azienda
  - c) contributi pubblici e privati;
  - d) donazioni e lasciti testamentari;
  - e) rendite patrimoniali;
  - f) attività di raccolta fondi;
  - g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  - h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
  - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante.

#### **Art. 30 - Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale coincide con **l'anno solare**.
2. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
3. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio viene approvato dall'assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata **entro 120 (centoventi) giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli **8 (otto) giorni** che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

## Titolo VII

### Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

#### Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno **3/4 (tre quarti)** degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore D. Lgs. 117/2017.

## Titolo VIII

### Norme di rinvio e disposizioni finali

#### Art. 32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

#### Art. 33 - Disposizioni finali

1. Il presente Statuto, scritto in **16 (sedici) pagine, composto di 8 (otto) titoli e 33 (trentatré) articoli**, nella formulazione definitiva approvata con il voto unanime dei soci del "**ISTITUTO DELLE MOTIVAZIONI APS ETS**", riuniti in Assemblea presso la sede di **Via San Donato n. 68, 10144 - Torino (TO)**, entra *ipso facto* in funzione. Gli eventuali successivi adempimenti di registrazione e amministrativi, da effettuarsi a cura del Presidente, sono ininfluenti rispetto alla immediata applicazione del presente Statuto.

Torino, lì 18/11/2022

Il Segretario

SALVIOLI Angelo



Il Presidente

CASSINA Franco

